

TORNATA DEL 4 APRILE 1859

-15-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di vari progetti di legge — Approvazione del progetto di legge portante modificazioni alla legge sull'arginamento dell'Arve — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione — Discorso del senatore Paleocapa, ministro senza portafoglio, a sostegno del progetto — Risposta del senatore Plana, relatore — Considerazioni del senatore Maestri e del ministro delle finanze in appoggio del progetto — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Approvazione degli articoli 1 a 4 — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia sull'articolo 5 — Approvazione dell'aggiunta all'alinea 6^a dell'articolo 5 dell'ufficio centrale e dell'articolo stesso, non che degli articoli 6 a 17 — Adozione dell'articolo 18 e della modificazione dell'ufficio centrale all'articolo medesimo e degli articoli 19 a 27 — Approvazione dell'articolo 28 e dell'aggiunta allo stesso dell'ufficio centrale e degli articoli 29 e 30.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Da pure lettura del seguente sunto di petizioni:

2714. Cento sessantadue abitanti del comune di Assemini, provincia di Cagliari;
2715. Trentasei abitanti del comune di Siapiecia, provincia di Oristano;

2716. Sessantadue abitanti del comune di Scano, provincia di Cagliari;
2717. Quarantasei abitanti del comune di Siliqua, provincia di Cagliari;
2718. Trentasei abitanti del comune di Sinnariolo, provincia di Cagliari;
2719. Cinquantanove abitanti del comune di Quartucciu, provincia di Cagliari;
2720. Duecento ventuno abitanti della città di Sassari;

TORNATA DEL 4 APRILE 1859

2721. Quarantacinque abitanti del comune di Pozzo-
maggiore, provincia di Alghero;
2722. Cinquantadue abitanti del comune di Siamanna,
provincia di Oristano;
2723. Diciassette abitanti del comune di Birori, pro-
vincia di Cuglieri;
2724. Cento settantasei abitanti del comune di Silanus,
provincia di Cuglieri;
2725. Trentadue abitanti del comune di Uta, provincia
di Cagliari;
2726. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di
Pirri, provincia di Cagliari;
2727. Il sindaco e tre consiglieri del comune d'Arbus,
provincia d'Iglesias;
2728. Dodici abitanti della città di Cagliari;
2729. Cento dodici abitanti della città di Oristano;
2730. Quarantotto abitanti del comune di Jerzu, pro-
vincia di Lanusei;
2731. Sedici abitanti del comune di Mamojada, provincia
di Nuoro;
2732. Trentaquattro abitanti del comune di Nulvi,
provincia di Sassari;
2733. Settantun abitanti del comune di Martis, provincia
di Sassari;
2734. Cento venti abitanti del comune di Tortolì, pro-
vincia di Lanusei;
2735. Venti abitanti del comune di Siurgus, provincia
di Isili;
2736. Trentasei abitanti del comune di Sant'Antioco,
provincia d'Iglesias;
2737. Cinque consiglieri del Consiglio comunale di
Quartu, provincia di Cagliari;
2738. Diciannove consiglieri del Consiglio comunale di
Mandas, provincia d'Isili;
2739. Cento trentasei abitanti del comune di Bono, pro-
vincia di Nuoro;
2740. Quarantotto abitanti del comune di Benetutti,
provincia di Nuoro;
2741. Il Consiglio comunale d'Urzulei, provincia di
Lanusei, per mezzo del sindaco;
2742. Settantacinque abitanti del comune di Sanluri,
provincia di Cagliari;
2743. Ventisette abitanti del comune di Villaspiciosa,
provincia di Cagliari;
2744. Quarantaquattro abitanti della città di Cagliari;
2745. Ottantatré abitanti del comune di Dualchi,
comune di Cuglieri;
2746. Sessantotto abitanti del comune di Noragugume,
provincia di Cuglieri;
2747. Ottantotto abitanti del comune di Decimomannu,
provincia di Cagliari;
2748. Settantotto abitanti del comune di Selegas, pro-
vincia di Cagliari;
2749. Novantadue abitanti della città di Cuglieri;
2750. Trentacinque abitanti del comune di Loi, provincia
di Cuglieri;
2751. Cento tredici abitanti del comune di Pauli Gerrei,
provincia di Cagliari;
2752. Quarantun abitanti del comune di Bonnanaro,
provincia di Alghero;
2753. Sedici abitanti del comune di Borutta, provincia
di Alghero;
2754. Dieci consiglieri del Consiglio delegato del comune
di Senorbi, provincia di Cagliari;
2755. Sessantacinque abitanti del comune di Bortigali,
provincia di Cuglieri;
2756. Trentaquattro abitanti del comune di Bari, pro-
vincia di Lanusei;
2757. Dodici abitanti del comune di Meano, provincia
di Oristano;
2758. Ventisette abitanti del comune di Villagrande,
provincia di Lanusei;
2759. Cinquantadue abitanti del comune di Busachi,
provincia di Oristano;
2760. Duecento sette abitanti del comune di Ozieri;
2761. Ventiquattro abitanti del comune di Codron-
gianus, provincia di Sassari;
2762. Cinquantacinque abitanti del comune di Romana,
provincia di Alghero;
2763. Tre consiglieri del Consiglio comunale di Rebeccu,
provincia d'Alghero;
2764. Diciassette abitanti del comune di Semestene,
provincia d'Alghero;
2765. Venti abitanti del comune di Marrubiu, provincia
di Oristano;
2766. Quaranta abitanti del comune di Monteleone,
provincia d'Alghero;
2767. Cento venti abitanti del comune di Tiana, pro-
vincia di Oristano;
2768. Undici abitanti del comune di Ollolai, provincia
di Nuoro;
2769. Ottantaquattro abitanti del comune di Silius,
provincia di Cagliari;
2770. Cinquantadue abitanti del comune di Osini, pro-
vincia di Lanusei;
2771. Cento settantotto abitanti del comune di Ulassai,
provincia di Lanusei;
2772. Cinquantatré abitanti del comune di Cairo, pro-
vincia di Nuoro;
2773. Quattro consiglieri del Consiglio delegato di
Girasol, provincia di Lanusei;
2774. Settantatré abitanti del comune di Bosa, pro-
vincia di Cuglieri;
2775. Ventiquattro abitanti del comune di Neoneli,
provincia di Oristano;
2776. Diciotto abitanti del comune di Sorgono, pro-
vincia di Oristano;
2777. Ottantotto abitanti del comune di Tetti, provincia
di Oristano;
2778. Trentasette abitanti del comune di Bolotana,
provincia di Nuoro;
2779. Novantacinque abitanti del comune di Isili;
2780. Diciannove abitanti del comune di Serramanna,
provincia di Cagliari;
2781. Cinquantanove abitanti del comune di Cossuine,
provincia di Alghero;

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1859

2782. Duecento dieci abitanti del comune di Scano, provincia di Cagliari;
2783. Ottantasei abitanti del comune di Dorgali, provincia di Nuoro;
2784. Quarantun abitanti del comune di Tempio;
2785. Centoventinove abitanti del comune di Nuoro;
2786. Centoundici abitanti del comune di Donorva, provincia d'Alghero;
2787. Sessantun abitanti del comune di Tratalias, provincia d'Iglesias;
2788. Trentotto abitanti del comune di Quartu, provincia d'Iglesias;
2789. Ventisette abitanti del comune di Borore, provincia di Cagliari;
2790. Trentasei abitanti del comune di Elmas, provincia di Cagliari;
2791. Sette abitanti del comune di Selegas, provincia di Cagliari;
2792. Cinquantacinque abitanti del comune di Selargius, provincia di Cagliari;
2793. Ventiquattro abitanti del comune di Nuraminis, provincia di Cagliari;
2794. Ventun abitanti del comune di Villanovatolo, provincia d'Isili;
2795. Centottantotto abitanti del comune di Teulada, provincia di Cagliari;
2796. Dieci abitanti del comune di Serri, provincia di Isili;
2797. Centodieci abitanti del comune di Villariis, provincia d'Iglesias;
2798. Duecentocinquantanove abitanti dell'isola di Sardegna sottoscritti in otto distinte petizioni senza indicazione dei comuni;
2799. Duecentoquarantanove abitanti del comune di Gonnosfanadiga, provincia d'Iglesias;
2800. Quarantun abitanti del comune di Modulo, provincia di Oristano;
2801. Trentasette abitanti del comune di Lozzarai, provincia di Lanusei,
- Rassegnano al Senato motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivii nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivii.
2802. Ottantotto abitanti del comune di Ortueri, provincia di Oristano;
2803. Cinquanta abitanti del comune di Aritzo, provincia di Oristano;
2804. Ventisette abitanti del comune di Ollolai, provincia di Nuoro;
2805. Quarantadue abitanti del comune di Gonnosò, provincia di Oristano;
2806. Ottantotto abitanti del comune di Bonarcado, provincia di Cagliari;
2807. Settantotto abitanti del comune di Cagliari;
2808. Venti abitanti del comune di Marrubiu, provincia di Oristano;
2809. Centocinque abitanti del comune di Montresta, provincia di Cagliari;
2810. Trentadue abitanti del comune di Palmas, provincia di Oristano;
2811. Cinquantanove abitanti del comune di Sorgono, provincia di Oristano;
2812. Centoquarantasette abitanti del comune* di Villa Urbana, provincia di Oristano;
2813. Trentasette abitanti del comune di Paulilatino, provincia di Oristano;
2814. Ventidue abitanti del comune di Figù, provincia di Oristano;
2815. Quarantasette abitanti del comune di Sennariolu, provincia di Cagliari;
2816. Ventotto abitanti del comune di Tadasuni, provincia di Oristano;
2817. Trentacinque abitanti del comune di Mulargia, provincia di Cagliari;
2818. Centoventisei abitanti del comune di Macomer, provincia di Cagliari;
2819. Sedici abitanti del comune di Perfugas, provincia di Sassari;
2820. Centotré abitanti del comune di Milis, provincia di Oristano;
2821. Centodieci abitanti del comune di Mara, provincia di Alghero;
2822. Duecentosei abitanti del comune di Arzana, provincia di Lanusei;
2823. Il Consiglio comunale d'Oristano per mezzo del sindaco;
2824. Dieci abitanti del comune di Senorbi, provincia di Cagliari;
2825. Quattro abitanti del comune di Oristano, provincia di Cagliari;
2826. Trentaquattro abitanti del comune di Bortigali, provincia di Cagliari;
2827. Quarantun abitanti della città di Sassari;
2828. Sedici abitanti del comune di Seulo, prov. d'Isili;
2829. Cinquanta abitanti del comune di Sili, provincia di Oristano;
2830. Quarantacinque abitanti del comune di Modulo, provincia di Oristano;
2831. Tredici abitanti del comune di Escolca, provincia d'Isili;
2832. Sessantun abitanti del comune di Tuchis, provincia di Tempio;
2833. Quarantasei abitanti del comune di Gonnesa, provincia d'Iglesias;
2834. Ottantaquattro abitanti del comune di Ossi, provincia di Sassari;
2835. Centoquattordici abitanti del comune di Senù, provincia di Sassari;
2836. Sessantasette abitanti del comune di San Basilio, provincia di Cagliari;
2837. Tredici abitanti del comune di Orroli, provincia d'Isili;
2838. Venticinque abitanti del comune di Usellus, provincia d'Oristano;

- 2839. Centosettantaquattro abitanti del comune di Tula, provincia di Ozieri;
- 2840. Centocinquanta abitanti del comune di Bitti, provincia di Nuoro;
- 2841. Sessantun abitanti del comune di Orosei, provincia di Nuoro;
- 2842. Sessantun abitanti del comune di Oliena, provincia di Nuoro;
- 2843. Venti abitanti del comune di Lairru, provincia di Sassari;
- 2844. Trentasette abitanti del comune di Bessude, provincia di Sassari;
- 2845. Duecentodieci abitanti del comune di Santa Giusta, provincia di Oristano;
- 2846. Quarantacinque abitanti del comune di Donigala, provincia d'Isili;
- 2847. Duecento novantotto abitanti del comune di Sestu, provincia di Cagliari;
- 2848. Quaranta abitanti del comune di Pozzo-Maggiore, provincia di Alghero,

Porgono domanda al Senato onde ottenere che nel suddetto progetto di legge sull'abolizione degli adempri vengano introdotte alcune modificazioni.

OMAGGIO

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Oristano di alcune copie degli atti di quel Consiglio provinciale per la sessione 1858.

PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge che vennero già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Per autorizzare il Governo all'acquisto di ragioni d'acqua nei territori di Quinto e Casanova (Vedi vol. *Documenti*, pag. 473).

2° Per spese nuove o maggiori spese sul bilancio 1859 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 361).

3° Per spese nuove e maggiori spese sul bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 350).

4° Per la convalidazione di maggiori spese già state autorizzate con decreto reale nel bilancio 1858 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 311).

5° Per maggiori spese d'ordine ed obbligatorie in aggiunta al bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 279).

6° Approvazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 259).

Inoltre ho l'onore di presentare due altri progetti di legge, uno de' quali riguarda l'autorizzazione a darsi alla Banca di Savoia per emettere biglietti da lire 20

sino alla concorrente dell'ottava parte del capitale sociale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 666), l'altro una nuova tassa patente per i procuratori (Vedi vol. *Documenti*, pag. 240).

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione dei progetti di legge suaccennati. Fra questi, cinque riguardando l'autorizzazione di maggiori spese, saranno secondo il regolamento rimandati alla Commissione permanente di finanze, gli altri saranno trasmessi agli uffici perchè abbiano il loro corso ordinario.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER L'ARGINAMENTO DELL'ARVE.

PRESIDENTE. Trovasi all'ordine del giorno il progetto di legge portante modificazioni alla legge sull'arginamento dell'Arve; invito perciò il Senato a deliberare sul medesimo (Vedi vol. *Documenti*, pag. 437, 443).

Darò lettura degli articoli (*V. infra*).

Non chiedendosi la parola, li pongo ai voti.

• Art. 1. Il Governo è autorizzato ad erogare lire 88,800 in aumento delle somme assegnate colla legge 13 luglio 1857 per quota di concorso dello Stato nelle opere di arginamento e di regolazione del torrente Arve.

• Il contributo dello Stato, tanto nelle opere ad intraprendersi quanto in quelle già eseguite in via d'urgenza ed in quelle saltuarie per la seconda sezione, resta perciò determinato nella somma fissa ed invariabile di lire 525,487 51, da ripartirsi (sotto deduzione delle lire 134,147 disponibili sui bilanci 1856, 1857, e delle lire 76,035 42 già portate nel bilancio del 1859) nella conformità seguente:

Bilancio del 1860	L. 78,676 35
» del 1861	» 78,676 35
» del 1862	» 78,676 35
» del 1863	» 78,676 35

(È approvato.)

• Art. 2. Il Ministero e gl'interessati consortisti sono svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte, sentito il parere del Consiglio permanente. »

(È approvato.)

• Art. 3. Lo Stato resta con ciò esonerato da qualunque maggiore spesa o concorso per le opere di regolazione e di arginamento dell'Arve, qualunque possa esserne in definitiva il costo totale tanto in via di costruzione quanto in via di successiva manutenzione, tanto a titolo della sua quota di consorzio quanto a titolo di sussidio. »

(È approvato.)

• Art. 4. Le disposizioni della legge 13 luglio 1857

sono mantenute in vigore in tutto ciò che non è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti	53
Voti favorevoli	50
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA INDENNITÀ AL SIGNOR MORSE PER L'APPARECCHIO TELEGRAFICO DI SUA INVENZIONE.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione del seguente tenore (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93, 96).

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro Paleocapa.

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Quando si consideri semplicemente lo scopo della presente legge, che consiste nella domanda fatta dal Governo di un fondo di lire 22,743 da pagarsi ripartitamente in quattro anni a titolo d'indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione, parmi che il rifiuto di tale domanda non possa riguardarsi di per sé come di grande importanza.

Ma invece se si considerino le circostanze da cui si vorrebbe motivato questo rifiuto, qualora questo fosse dai signori senatori ammesso, la cosa prenderebbe, a mio avviso, un carattere ben diverso.

Io sono lungi dal contestare che l'ufficio centrale operò saviamente entrando a discutere il merito tecnico, dirò anzi scientifico dell'invenzione Morse. Anzi sono io il primo a riconoscere la dottrina e la profonda erudizione spiegata in seno dell'ufficio nel dare giudizio su questo nuovo trovato. Ma schiettamente dirò che, secondo il mio modo di vedere, l'ufficio del Senato non usò di quei giusti riguardi, non fece prova di tutta quella imparzialità che era da aspettarsi da giudici così competenti e che, mi sia permesso il dirlo, sarebbe dovuta ad un fisico così distinto e da tutta l'Europa riputato benemerito per i suoi trovati qual è il signor Morse.

Mi è parso di scorgere nella discussione scientifica fatta dall'ufficio centrale una certa tendenza ad esaltare quelle scoperte che mirano a far conoscere i più astrusi misteri della scienza e che richiedono una rara potenza d'ingegno anzichè rendere la dovuta giustizia

al merito di quelli che seppero degli astratti trovati scientifici fare una pratica ed utilissima applicazione.

Ed in verità io non saprei dividere coll'ufficio questo sistema di apprezzazione del vero merito. Così io veggio nel rapporto ricordate grandi scoperte ed encomiati grandi nomi che io tutti venero e rispetto; veggio, per esempio, che si parla delle scoperte di Oersted, di Gauss, di Arago, di Faraday, di Siemens e di tanti altri; ma mi duole assai di non vedere in mezzo a tanti encomii nemmeno fatto cenno dell'illustre Volta, che fu il padre di tutte queste innovazioni, le quali tutte derivarono dall'applicazione e dai perfezionamenti fatti alla sua pila.

Forse si è creduto che il Volta, illustro sperimentatore bensì, ma non egualmente distinto matematico, non dovesse essere riguardato come uno di quegli ingegni sublimi che promossero realmente il progresso della scienza. Comunque però sia, io lo ripeto, non parmi che si possa ammettere che tutti gli encomii debbano essere riservati ai soli scopritori dei principii scientifici astratti, e si abbia a tener poco conto degli autori delle più utili applicazioni pratiche, fra le quali non dubito che si debba annoverare quella di Morse.

Ed a questo proposito io mi permetterò di citare (la mia opinione non valendo molto) un'autorità che non sarà certo rifiutata nè dall'ufficio centrale, nè molto meno dall'esimio suo relatore, cioè l'autorità di Arago, il quale in quel bellissimo elogio che fece di Watt, dopo avere con grande dottrina ed erudizione esaminato chi veramente fosse il primo scopritore della macchina a vapore, venendo a parlare di Watt, disse che questi ne fece la più utile applicazione.

Ed io tengo per fermo che sono gli applicatori dei principii utili quelli che hanno il maggior merito, pur lasciando ai primi inventori dei principii medesimi tutta la gloria.

Ma non avrei invero bisogno di andar cercando, in appoggio del mio assunto, autorità estranee, mentre me ne fornisce lo stesso rapporto dell'ufficio centrale, il quale, se pare voglia attennare i meriti di coloro che fecero dei principii della scienza utili applicazioni, ricorda tuttavia, non so a dir vero se troppo a proposito, la grande scoperta che fece Neper dei logaritmi, scoperta per sé stessa mirabile, come quella che fece tanto progredire le matematiche, massime nella parte d'applicazione, ma che sarebbe stata sterile, od almeno quasi sterile, se, per ammissione dello stesso ufficio centrale, Enrico Briggs non avesse colle stupende sue tavole agevolata la pratica della scoperta di Neper.

Si è dunque alle tavole dei logaritmi di Briggs, che oramai sono in mano di tutti, e che recano una così grande utilità a tutte le scienze ed a tutte le arti del calcolo, che è dovuto, a giudizio dello stesso ufficio, il maggior merito dell'invenzione.

Perchè dunque, se si riconoscono i grandi vantaggi che resero le tavole di Briggs, benchè l'uso dei logaritmi sia stato trovato da Neper, si vengono annoverando con tanta compiacenza i nomi e le opere di tanti illustri fisici, e si mostra tenere poco conto di una nuova

macchina così ingegnosa, così semplice, e appunto per ciò tanto più utile quale è la macchina di trasmissione del Morse?

Io credo, o signori, che se, quando viene presentata un'utile scoperta e si deve portar giudizio sul merito del suo autore, si dovesse prima di accordargli compenso od onorificenze andar indagando da quali principii sia derivato questo suo trovato, d'onde abbia avuto origine la sua applicazione, bisognerebbe andar indietro nei secoli per trovare chi veramente ebbe la prima idea, e per questo titolo si meritò la prima gloria.

Il rapporto dell'ufficio centrale potrebbe somministrare esempi di questa verità, ma permettetemi che io mi limiti a citarvi l'esempio della scoperta dell'America fatta da Cristoforo Colombo.

Tutti sanno le persecuzioni sofferte da questo grande uomo, a cui si contestò per tanto tempo la gloria di aver trovato un nuovo mondo. Cosa ha egli fatto, dicevasi, se non navigare costantemente verso una data direzione? Esso non era nè grande astronomo, nè grande fisico, nè era fornito di quella rara dottrina che avrebbe potuto farlo riguardare come vero creatore di una grande scoperta nel senso e secondo le massime spiegate dall'ufficio centrale.

Diffatti, senza far caso delle antiche relazioni che per tradizione si sapeva aver esistito fra i popoli della Scandinavia e quelli della parte più boreale dell'America, di quali relazioni è opinione abbastanza fondata che Colombo avesse cognizione quando intraprese i suoi viaggi, mi limiterò a ricordare che Colombo, non so se 15 o 16 anni prima che cominciasse i suoi viaggi, scriveva a Paolo Toscanelli (il più eminente geografo, e forse uno dei più grandi fisici del suo tempo), domandandogli consigli, e ne aveva per risposta: « Partite dalle coste occidentali d'Europa, per esempio dalle coste di Spagna o da quelle della Bretagna o dell'Irlanda, andate sempre ad occidente e voi troverete il regno del Catai. » E che fece Colombo? Partì dalle coste occidentali, si avviò coraggiosamente nel grande Oceano seguendo l'indicatagli direzione, trovò la terra, e credette, come tutti sanno, di essere arrivato a Catai, cioè alla China.

Secondo il principio dell'ufficio centrale, mi si permetta questa osservazione, bisognerebbe dire che Toscanelli è stato lo scopritore dell'America, non tenendo conto delle fatiche, del coraggio, dell'intelligenza di navigatore spiegata dal Colombo con quella superiorità d'ingegno che è data a pochissimi uomini, e si vedrebbe così perduta una delle più grandi glorie del nostro paese, ed anzi del genere umano.

Ma potrei ancora citare contro l'opinione dell'ufficio un altro passo del suo stesso rapporto, il brano cioè della lettera ch'esso reca dell'illustre fisico Matteucci, il quale, benchè sia certamente profondo nei misteri della scienza quant'altri mai, pur riconosce il merito delle invenzioni pratiche e l'utilità che recano.

Che cosa dice il Matteucci? Che non sapendosi, nè potendosi precisare chi abbia inventato il telegrafo

elettrico, vuolsi in tale stato di cose attribuire tutta l'importanza al miglior metodo pratico dell'arte telegrafica.

Ora il metodo migliore dovendo essere quello più generalmente adottato, ne viene che il sistema Morse, trovandosi in queste condizioni, merita la più grande importanza.

Ma l'ufficio osserva che il sistema Morse non diventò realmente utile, non cominciò a generalizzarsi che dopo l'applicazione del *relais*.

Innanzitutto io ho l'onore di far osservare al Senato che il *relais* non cambia punto il sistema di trasmissione; il *relais* è un semplice meccanismo diretto ad utilizzare la corrente elettrica, inventato, se non isbaglio, da Roberston, e non da Siemens, e dallo stesso Morse applicato a miglioramento del suo sistema.

Malgrado quindi l'aggiunta del *relais*, sta pur sempre che il sistema del telegrafo di cui si tratta fu inventato dal Morse, e che anzi per le trasmissioni a piccole distanze non avrebbe bisogno di *relais*, il quale non sarebbe neppure assolutamente indispensabile per le trasmissioni a grandi distanze se si impiegassero pile molto potenti, ciò che non si vuol fare per risparmio di spesa.

Il *relais* ha dunque per effetto di far risparmiare queste pile più potenti, ma in nulla cambia il sistema della macchina Morse.

Non contesterò del resto ciò che ha detto l'ufficio, che forse si troveranno col tempo altri sistemi, e che le esperienze che si stanno attualmente eseguendo condurranno alla scoperta di metodi migliori di quello di Morse; ma, o signori, se prendiamo questa norma per giudicare del merito delle invenzioni, in verità ai nostri tempi noi dovremmo rifiutare di dare compenso, di attribuir merito ad un'invenzione qualunque, imperciocchè in tanto movimento, in tanto progresso della scienza e dell'arte chi può dire che si sia giunti all'apice della perfezione in qualsiasi ramo di scienza o di pratica applicazione? Probabilmente ciò che oggi pare perfetto domani si migliorerà ancora. E per questo motivo noi respingeremo un inventore dicendogli: il vostro trovato è bello e buono, ma può darsi che ne venga uno migliore, e quindi non si può premiare la vostra invenzione? Questo veramente mi pare troppo.

Ma l'ufficio dice che il metodo di Morse non è da tenersi poi in tanto conto, quantunque lo riconosca ingegnoso, anche a fronte delle scoperte di tanti scienziati che egli ha citato, perchè in pratica esso non avrebbe poi quel gran merito che gli si vorrebbe attribuito.

L'ufficio fonda questa sua opinione in sostanza dicendo che il metodo di Wheatstone, a suo parere, è migliore; presenta, dice, più celerità e più sicurezza nella trasmissione dei segnali. A ciò si potrebbe rispondere che il consenso generale di tutta l'Europa è contrario al parere dell'ufficio, poichè, si può dire, in tutta l'Europa è stato introdotto e si va ovunque introducendo il sistema di Morse, non solo nella costruzione

delle linee nuove, ma anche nelle antiche linee dapprima esercitate col sistema di Wheatstone. Se non che si cita l'eccezione dell'Inghilterra: sta bene, è questa un'eccezione, ma bisogna tener conto delle circostanze che la motivano.

In Inghilterra il Governo non prende alcuna parte in queste imprese, che sono affidate esclusivamente alle società; in Inghilterra il signor Wheatstone ha fatto contratto con tutte le società delle strade ferrate cedendo loro il suo sistema, mercè cui ha fatto una fortuna che ascende a molti milioni. Le società sono reciprocamente vincolate con lui, almeno per un certo tempo, e quindi non possono cambiar sistema di telegrafo senza far gravi sacrifici.

Del resto io non nego che il sistema di Wheatstone sia pur capace di un buon servizio telegrafico, ma sta difatti che anche in Inghilterra in alcuni casi di numerosissime comunicazioni telegrafiche si è riconosciuta la convenienza di adottare un altro sistema, quello di Bati, quasi simile a quello di Morse, cioè solo modificato in guisa da potersene assicurare il privilegio esclusivo facendone oggetto di particolare speculazione.

Io prego il Senato a scusare questa lunga digressione, non dirò scientifica, ma tecnica, e di considerare che vi fui indotto dall'esempio dell'ufficio, il quale ha creduto di entrare in tutte queste disquisizioni scientifiche e tecniche, e non ebbi in mira che di rivendicare il merito di Morse, benchè riconosca che il medesimo non aveva bisogno del debole mio appoggio, ma l'ho fatto sperando di distorre il Senato dal rigettare il progetto di legge che vi è presentato dal Ministero, rigetto che, a mio avviso, potrebbe avere spiacevoli conseguenze; e dico spiacevoli, perchè ci metterebbe in opposizione coll'opinione generale del paese non solo, ma di tutta Europa. Il ministro delle finanze vi spiegherà come non vi possa esser ragione di rifiutare questo compenso di 22,000 lire per considerazioni finanziarie; quanto alle considerazioni internazionali io non saprei quale sottigliezza d'argomenti si possa adoperare per giustificare il rifiuto di ratificare la convenzione accettata dal Governo.

Mi sembra che non cada in acconcio citare l'esempio dell'Olanda.

Il rappresentante dell'Olanda non ha aderito, anzi ha dichiarato espressamente di non poter aderire pel timore che accordando a Morse un compenso, ciò facesse sorgere pretese di tanti altri inventori olandesi. Ora se l'Olanda avesse tanti inventori del merito del signor Morse, io credo che sarebbe una fortuna per quel paese l'aver a pagare 22 o 24 mila lire per ciascuno.

Il caso nostro è ben diverso.

Ma lasciando queste osservazioni, dappoichè nelle trattative internazionali fu riservata espressamente la approvazione del Parlamento, e che l'ufficio del Senato sembra basare il suo rifiuto anche sulle considerazioni dello stato delle nostre finanze, così di questo argomento vi parlerà il ministro delle finanze.

Io osserverò solo per incidente che non mi par troppo

decoroso il mettere innanzi come motivo di rifiuto la triste condizione delle nostre finanze, nel momento che abbiamo contratto con tanta facilità un prestito di 50 milioni, e che abbiamo fatto conoscere col fatto all'Europa che le nostre finanze non sono poi in così gran disesto, poichè chi offre i capitali le conosce abbastanza. Ora avremo noi da rispondere al Congresso internazionale: signori, dobbiamo rifiutarvi il concorso del nostro Stato, perchè siamo ridotti al verde in modo che non possiamo pagare 22 mila lire in quattro anni?

Se non che a mio modo di vedere sarebbe ancora più plausibile un rifiuto così giustificato, che non quello basato alle discussioni scientifiche fatte dall'ufficio nel senso di detrarre al merito dell'applicazione Morse, della quale noi stessi ci siamo giovati adottando le sue macchine.

Il signor Morse potrebbe farci un giusto appunto dicendo allo Stato sardo: non datemi danaro se le vostre finanze nol consentono, ma almeno non contestate il merito della mia scoperta, non disputatemi la riputazione che essa mi valse in tutta Europa!

Ciò avrebbe ragione di dire il signor Morse, e spero che il Senato sarà penetrato dell'inconveniente che anche per questo riguardo produrrebbe il rifiuto di adottare il presente progetto di legge.

Io mi son permesso queste considerazioni contro il rapporto dell'ufficio centrale, perchè se il lume dell'intelletto non mi manca affatto come mi manca quello degli occhi, io credo che il diniego dell'indennità proposta pel signor Morse farebbe dovunque tristissima impressione.

FRANA, relatore. Io ho l'udito troppo offeso per aver potuto intendere tutto quello che è stato detto; ma mi pare che il signor Paleocapa voglia qui fare una questione di scienza; se vuol farne una questione di scienza, vada a leggere le cento pagine della storia del signor de La Rive, e allora vedrà che le sue asserzioni non reggono.

Il signor Paleocapa mi parla di Volta; la pila di Volta non è citata perchè per il telegrafo non poteva per sé sola avere effetto veruno.

Lo stesso Matteucci dice: il telegrafo elettrico non poteva nascere che dopo la scoperta di Oersted; ma nella scoperta del telegrafo non vi entra niente quella del Volta in senso diretto; ed io non poteva attribuire a Volta questa applicazione, sebbene la di lui pila sia in azione.

Volta non ha veduto che colla pila si doveva decomporre l'acqua, ma è lecito di dire che la sua idea, l'invenzione sua è stata capace di produrre l'effetto della scoperta di Nicolson e di Davy.

Se quel premio fosse stato conferito dall'Accademia di Francia, dalla Società di Londra, vi sottoscriverei, ma è stato conferito da una società di diplomatici, i quali non possono avere quella fiducia che merita l'Istituto di Francia. Accorderei non sei mila franchi, ma un milione al Daguerre e dichiaro che accorderei un milione alla prima idea di Volta, e non posso accordare nulla a

questa applicazione di Morse. Se il signor Paleocapa non sa queste cose....

PRESIDENTE. Prego il senatore Plana di moderare le sue parole.

PLANA, relatore.... vada a leggere i libri che ho citati.

PALEOCAPA, ministro senza portafoglio. Ho l'onore di far osservare all'onorevole preopinante che se ho osato entrare nel campo della scienza, si è perchè l'ufficio centrale me ne ha dato l'esempio; se il medesimo non avesse sollevata la questione tecnica, questa discussione non avrebbe avuto luogo.

Non parlerò poi degli effetti della pila di Volta; certamente la gran rinomanza di Volta non abbisogna che io venga a giustificare il valore della sua invenzione e come essa abbia influito su tutte le invenzioni ed applicazioni dell'elettricità che si fecero dappoi. Si è passato da uno ad un altro progresso, da una ad un'altra più importante scoperta, ma chi ha dato origine a tutto questo movimento, chi ha dato questo grande impulso alla scienza è stato Volta.

Ma, ripeto, non voglio certo venire a discutere di scienza, nè farmi dar lettura adesso delle cento pagine del de La Rive, nè di altri simili pregiatissimi lavori di scienze fisiche; dirò solamente che per quanto grande si voglia fare la gloria di questi scienziati, che io il primo riconosco, questa non potrà mai attenuare il merito di un'invenzione pratica che recò la più grande utilità a tutti gli Stati, qual'è quella della macchina di Morse. Questo solo argomento pratico io avrei trattato senza entrare nel campo delle discussioni scientifiche, se l'ufficio del Senato non avesse creduto di entrarvi egli medesimo pel primo, e secondo me anche opportunamente vista l'importanza del soggetto e la piena competenza degli onorevoli membri chiamati a darne giudizio.

MAESTRI. Io mi asterrò dall'entrare nella questione scientifica, che all'illustre barone Plana piacque introdurre nella sua relazione, luminosa di sublimi concetti e di squisita erudizione, sia perchè estranea a' miei studi, sia perchè crederei audacia contendere con tanto maestro; e lungi dal fare difficoltà vorrò anzi accostarmi a lui nel fatto della utilità dell'invenzione. Imperciocchè ciò solo mi pare sia da ricercarsi, se l'invenzione del signor Morse sia d'utilità generale. Ora questo è confessato dall'onorevole relatore.

Dirò innanzi tutto che non vale l'opporre, che il signor Morse si giovasse dei lumi di distinti fisici. Io risponderò quello che Say osservava contro chi voleva diminuire il merito della grande opera dell'immortale Smith riformatore della politica economia:

« Un homme de génie a des obligations à tout ce qui l'entoure, aux notions éparées qu'il a recueillies, aux erreurs qu'il a détruites, aux ennemis même qui l'ont attaqué, parce que tout contribue à former ses idées; mais lorsqu'en suite il se rend propres ses conceptions, qu'elles sont vastes, qu'elles sont-utiles à ses contemporains, à la postérité, il faut savoir convenir de ce

qu'on lui doit, et non lui reprocher ce qu'il doit aux autres.»

Leggo nella relazione: l'invenzione di Morse fatta nel 1832 crebbe in utilità ed importanza dopo l'addizione fattavi da *Siemens* di un apparecchio denominato *relais*... L'invenzione di Morse sta dunque in sé.

Leggo ancora nella relazione: l'invenzione della prima idea di Morse con quella del *relais* costituisce un'importante invenzione che ha molto contribuito al buon servizio della telegrafia.

L'invenzione di Morse è dunque utile ed importante, se la prima idea di Morse crebbe d'importanza pel *relais*.

Trovo scritto nella relazione: il meccanismo di Morse consiste nell'applicazione d'un principio fecondo per creare una forza. L'invenzione di Morse è del 1832. Dunque egli non deve il suo principio a *Weaston* che l'applicò dopo, cioè nel 1837.

Dice infine il relatore, conchiudendo, che non vuoi torre a Morse il merito di un *utile ed ingegnoso trovato*.

Non è molto generosa questa conclusione: tuttavia riconosce l'utilità della scoperta. Ma tutta Europa meravigliò all'*utile ed ingegnoso trovato*. E dotti e indotti lo applaudono ogni giorno come un prodigio dell'umana intelligenza.

Egli è contraddire alla coscienza universale l'asserire che questo trovato vuoi avere in conto di cosa di una utilità mediocre.

A Parigi ne fu proclamata l'utilità universale da quegli Stati che ne avevano profitto, e opinarono per una indennità di 400 mila franchi.

La Camera elettiva adottò l'indennità senza discussione, poichè l'evidenza non si discute. Come dunque può dire l'ufficio centrale che l'invenzione non emergerebbe di tanta rilevanza ed utilità da giustificare un compenso? L'ufficio conviene, che la somma di 22,000 lire circa in quattro anni non è egregia, e poi gliela nega.

L'ufficio centrale non trova nè conveniente, nè giusto l'autorizzare l'indennità. È giusto, io domando, profittare d'un trovato di utilità generale senza nulla retribuire al suo autore?

Vi sono dei doveri che chiamansi *perfetti*, che derivano da un fatto che dà un'azione giuridica, e vi sono dei *doveri imperfetti* che quantunque non obblighino giuridicamente, tuttavia sono grandemente raccomandati dall'equità.

Tali sono i doveri che derivano dalla gratitudine per benefici ricevuti, quelli che provengono da opere cospicue, che giovino alla civile società. In questo caso le nazioni civili votano ricompense nazionali.

L'invenzione del signor Morse presentava un titolo ancora più stringente per ottenere una ricompensa nazionale, sulla considerazione che non avendo avuto il beneficio di un brevetto di privativa, non poteva trarre altrimenti un giusto vantaggio da una scoperta che fu di generale utilità.

I Governi ne fecero una loro privativa. È ben giusto che rendano un corrispettivo. Lo vuole un principio di diritto naturale: *nemo fieri debet locupletior cum aliena jactura*.

Il Governo del re, si dice nella relazione, dissentiva nel riparto, ma consentiva nella somma complessiva di 400,000 lire.

L'indennità di cui si parla è dovuta per un principio di equità; non è di egregia somma per la finanza: ha in suo favore voti autorevoli.

Infine una deliberazione contraria è sconsigliata da convenienza politica. E da considerare che sarebbe in disaccordo coll'opinione di molti Governi che convennero per ciò a Parigi, e segnatamente con quella della nazione nostra amica ed alleata, che fu iniziatrice del compenso dovuto al celebre americano.

Signori! mentre l'Europa concorre a rendere un solenne tributo (cosa ben rara) alla scienza e ad un uomo sommanente benemerito, non sarebbe dicevole che si sottraesse al nobile e generoso concorso un Parlamento di questa classica terra che fu sempre promotrice delle arti e delle scienze, e maestra alle nazioni.

LANZA, ministro delle finanze. Signori! Io non credo che sia necessario di proseguire una discussione scientifica per dimostrare l'utilità e convenienza del progetto di legge che vi è sottoposto; e non credo neppure che si richiedesse nè si richiegga un consenso scientifico per dare il proprio avviso sull'utilità, sull'importanza, sul merito del ritrovato Morse.

Il Congresso dei diplomatici che si è occupato di questo compenso prese le mosse da un fatto notorio a tutti, certo, consentito, irrefragabile; dal fatto cioè che gli apparecchi Morse per il telegrafo elettro-magnetico non possono appartenere ad altri che a Morse e riescono di un giovamento considerevole a tutti i governi e a tutti i popoli che se ne servono.

Chi può contestare, o signori, che la sostituzione degli apparecchi Morse ai precedenti non abbia fatto fare un progresso veramente straordinario, notevolissimo al telegrafo-elettrico per rispetto al vantaggio dei governi e del commercio?

Per rendersi capace di questo, basta considerare che dapprima non si potevano trasmettere dispacci se non con segni fuggitivi che non lasciavano dietro di sé alcuna traccia della loro esistenza; laddove col sistema di Morse l'apparecchio stesso imprime i segni dei dispacci in modo affatto indipendente dagli impiegati che li spediscono e ricevono; così che nessuna alterazione è possibile, o per errore degli impiegati o per malafede.

Ciò riconosciuto dai governi, si è preso ad esaminare se l'inventore di tale scoperta meritasse un compenso, e tutti i rappresentanti delle potenze europee, meno l'Inghilterra, la Baviera, la Svizzera e l'Olanda, ne riconobbero la convenienza e l'opportunità.

Mi pare, o signori, che questa iniziativa dei governi per ricompensare un'invenzione così utile e vantaggiosa per l'amministrazione generale e particolare dello

Stato, sia uno di quei fatti che non possono che destare gli applausi di coloro i quali amano il progresso della scienza e l'applicazione dei principii scientifici nell'interesse dei governi e dell'umanità.

Ciò provato, ora resta ad esaminare se il compenso proposto sia in correlazione coll'utilità, col beneficio che arreca con sé questa scoperta, e se il riparto che vien fatto sia in rapporto giusto, proporzionato col beneficio che ogni Stato ne ricava.

Ora, o signori, io vi farò un semplice caso per dimostrarvi che in quanto al nostro Stato la quota che gli venne attribuita non è eccessiva ed è in relazione col beneficio che ne ricava.

Diffatti, o signori, supponete che l'inventore Morse avesse ottenuto un brevetto per la sua invenzione (e questo certamente egli poteva conseguire se l'avesse chiesto, e son persuaso che nessun Governo gli avrebbe rifiutato questo diritto di proprietà), supponete, dico, che Morse investito di questa privativa si fosse presentato al Governo sardo, ed avesse detto: « Voi conoscete il mio apparecchio e l'utilità che esso ha sovra gli altri esistenti; se voi mi date un premio di 20 o 25 mila lire io vi permetto senz'altro l'applicazione di questo mio sistema. »

Credete voi, o signori, che il Governo, che voi medesimi avreste rifiutato questo premio per poter mettere in pratica tali apparecchi?

Conosciutane l'importanza nessuno di voi avrebbe rifiutato il compenso domandato.

Ora, sarebbe egli giusto che unicamente perchè il signor Morse non chiese questa privativa d'invenzione, e volle lasciare a tutte le nazioni facoltà di applicare i suoi apparecchi senza fare con esse alcuna convenzione preventiva venga defraudato affatto dell'utile della prima invenzione?

A me pare, o signori, che se legalmente questo si potrebbe fare, in via di equità, in via di giustizia, in via di decoro non sia permesso di farlo.

Io considero questo compenso dovuto al Morse come un vero debito di giustizia che i Governi hanno contratto verso di lui per aver usufruttato della sua invenzione; e qui soggiungo, o signori, che un Governo per quanto siano penuriose le sue finanze, non può mai essere giustificato del non pagare i suoi debiti, e credo che quello che si chiede a titolo d'indennità per Morse sia un debito non legale, come dissi, ma di equità e giustizia.

Nè si creda che questa somma sia maggiore per il nostro Stato che per gli altri.

Si è discusso nel Congresso le basi da tenersi per il riparto. Taluni facevano avviso doversi distribuire il riparto in ragione della popolazione; altri invece che fosse più semplice e giusto di attenersi alla base del numero degli apparecchi che ogni Stato mette in uso per le sue linee telegrafiche. Prevalse la seconda proposta.

Certamente non vi nego, o signori, che vi possono essere ragioni anche per sostenere la prima; anzi il

Governo, per mezzo del suo rappresentante, sostenne appunto la convenienza di attenersi ad essa siccome quella che sembrava più equa. Ma quando, o signori, in un Congresso, sopra dieci rappresentanti, nove si dichiarano in favore di una base più che un'altra, io credo che non sarebbe stato decoroso per il nostro Governo il non concorrervi perchè non fu adottata la base preferita da noi, tanto più che facendo calcolo di confronto fra riparti per popolazione con quelli del numero degli apparecchi, se per alcuni Stati siamo danneggiati, per altri siamo vantaggiati.

Non vi è dubbio, ad esempio, che la Svezia paga più di noi quantunque la sua popolazione sia minore della nostra: 191 sono i suoi apparecchi e paga 59,000 lire

La Francia stessa che prese l'iniziativa, se fosse tassata per popolazione pagherebbe di meno di quello che paga; ma essendo tassato il numero degli apparecchi, ed ella avendone consegnati 462, paga 143,000 lire, mentre noi che ne abbiamo 73 siamo tassati per 22,743 lire. Si faccia la proporzione fra la nostra popolazione e quella di Francia, e si vedrà che la Francia sarebbe stata avvantaggiata qualora si avesse tenuto per base la popolazione.

Così pure il Belgio paga poco presso come noi, la Toscana egualmente; mentre che invece la Turchia, la Russia, la Santa Sede e l'Austria guadagnano qualche cosa.

Giova ancora fare qualche considerazione per rispetto all'opportunità di adottare la base della popolazione.

A me pare che questa base, se può avere alcun vantaggio maggiore dell'altra, può sembrare meno conveniente.

Diffatti, o signori, non è egli vero che prendendo per base la popolazione, per giudicare dei benefici, del vantaggio maggiore o minore che si può ricavare dall'apparecchio elettro-telegrafico, bisognava non solo tener conto del grado di coltura, delle relazioni commerciali, ma anche della densità della popolazione, ed anche della superficie territoriale, del modo con cui uno Stato è ripartito, se una parte di esso si trova separato dal continente per mezzo del mare, oppure se è tutta riunita?

Ben vede l'ufficio centrale che, basandosi sulla popolazione, e dovendosi tener conto di tutti questi elementi, la cosa rimaneva enormemente complicata.

Invece attenendosi agli apparecchi si è fatto un riparto computando i benefici che i Governi ne ricavano ora dall'applicazione di questo sistema.

Era tanto più naturale di attenersi alli benefici attuali, per una ragione già addotta dall'onorevole mio collega il ministro Paleocapa. Non è da sperarsi o da supporre nello stesso tempo, che anche questa applicazione farà nuovi progressi? Che vi saranno nuovi trovati più semplici, più utili, più perfetti? Dunque può avvenire che nel periodo di un certo numero d'anni gli apparecchi Morse siano sostituiti da altri.

Ora è egli giusto che si voglia far pagare ad altre popolazioni i vantaggi che potranno ricavare da questi

apparecchi da qui a 20 o 30 anni, quando forse a quell'epoca gli apparecchi non saranno più in esercizio fra di noi?

Con questo io credo di aver giustificato anche il sistema tenuto dal Congresso de' diplomatici, cioè quello di fare il riparto sulla base del numero degli apparecchi, invece di farlo su quello della popolazione.

Conchiudo quindi, o signori, che mi pare incontestabile l'utilità del trovato Morse, incontestabili i benefici che i popoli i più colti hanno ricavato dall'applicazione di questo sistema, e che perciò è debito di giustizia per un Governo di ricompensare l'autore di questa scoperta, tanto più quando questo ebbe la generosità di affidarsi intieramente alla liberalità dei Governi, senza richiedere dapprima, come ora in diritto, un brevetto d'invenzione, mediante il quale avrebbe potuto far pagare assai più caro tale sua scoperta, e tanto più quando il dottore Morse ha aspettato a chiedere un compenso allorché egli si trova in condizione piuttosto bisognosa; compenso che forse senza questo bisogno non avrebbe chiesto.

Tenete, o signori, conto di questa circostanza, ed io confido pienamente che il vostro voto non potrà essere che favorevole al progetto di legge.

PLANA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLANA, relatore. Se il merito intrinseco di questa invenzione di Morse fosse quello che doveva prevalere, il Governo di Francia avrebbe commesso all'Istituto di dare il suo giudizio, e lo stesso Morse avrebbe preferito quel giudizio supposto a lui favorevole alla materiale somma di 400,000 franchi.

I Governi si sono giovati del sistema di una trasmissione segreta dei dispacci; ma i Governi l'adottarono con tutte quelle modificazioni avvenute dopo la prima idea di Morse, ed alcuni Governi, fra i quali l'Inghilterra, non l'hanno ancora adottato in una maniera universale.

Quando consta che l'Inghilterra e la Prussia hanno creduto potersi astenere dall'aderire al progetto proposto dal Governo francese, pare che non possa essere atto indecoroso pel Piemonte l'imitare l'Olanda, la Svizzera, la Baviera, la Spagna e l'Inghilterra. Il nostro progresso non ci impone la convenienza di aderire ad una proposta formulata in Parigi da persone straniere all'Accademia delle scienze.

L'ufficio centrale intende d'aver esaminate tutte le circostanze che hanno concorso in questa pratica diplomatica, e di non poter avvalorare una quota-parte per il Piemonte affatto arbitraria, e non conforme al principio di un vero compenso europeo. Per una specie d'abuso invalso nel discorso, il sistema di Morse ricevette una sanzione generale; ma Morse non è quell'unico uomo a cui si debba attribuire questo ritrovato. La superiorità del suo sistema è contestata nell'America istessa dove si fa più frequente l'uso del sistema di BAIN. Non basta il dire che Morse poteva trar profitto

della sua invenzione con i brevetti, perchè questi perdevano assai valore pochi mesi dopo ottenuti.

Ora facciamo quello che vogliono.

PRESIDENTE. So nessuno più domanda la parola, darò nuovamente lettura degli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 22,743 15 per indennità al dottore Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e ripartita fra gli esercizi seguenti, cioè:

Esercizio 1859	L.	5,685 79
» 1860	»	5,685 79
» 1861	»	5,685 79
» 1862	»	5,685 78
Totale		<u>L. 22,743 15</u>

(È approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della parte di detta spesa a carico del bilancio 1859 è autorizzata l'istituzione di apposita categoria sotto il numero 86 e colla denominazione: *Indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico da lui inventato.* »

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto di questo progetto di legge. Avverto i signori senatori che dopo verrà in discussione il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

DI SAN MARTINO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	31
Voti contrari	27

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione, come annunziati testè, il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore (V. vol. *Documenti*, pag. 22, 29, 35).

Siccome però il tenore di questo progetto di legge è già noto al Senato, io credo che esso vorrà disponermi dal darne nuova lettura. Quindi dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, leggerò gli articoli per parli ai voti:

« Art. 1. L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

« Per legge è fissata la tassa dei loro onorari. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura, e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale; colla qualità di ministro d'un culto. »

(È approvato.)

« Art. 4. I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o tribunale provinciale.

« Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello possono però postulare anche presso il tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per poter esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino, ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età d'anni 25;

« 3° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 4° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei codici civili, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 6° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« La Commissione sarà composta di laureati in legge;

« 7° Aver prestato una malleveria o con ipoteca su cedola del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2000 a 8000 per esercire avanti ai tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 8° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun tribunale provinciale.

« 9° Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui il procuratore è ammesso a postulare il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri e di adempire da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

Noterò al Senato che l'ufficio centrale all'alinea del

n° 6 di quest'articolo propongono di aggiungere dopo le parole: « La Commissione sarà composta di persone laureate in legge, » queste altre: « non che dal presidente della Camera di disciplina. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'ufficio centrale mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno e che gli emendamenti da esso proposti sono stati discussi e formulati d'accordo col Ministero, dichiaro una volta per sempre che aderisco alle proposte dell'ufficio centrale meno in alcuni articoli nei quali credo opportuno di migliorarne la redazione, e mi riservo di chiedere la parola quando si tratterà di essi: dichiaro quindi che quando non chiederò la parola si è perchè aderisco alle variazioni dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti l'aggiunta dell'ufficio centrale all'alinea 6 dell'articolo 5.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo quinto nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 6. Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui al numero 8° dell'articolo precedente:

« 1° I condannati a pena criminale qualsiasi;

« 2° I condannati a pena correzionale:

« a) Per furto, truffa, od appropriazione indebita;

« b) Per alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

« c) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

« d) Per concussione, o per corruzione di pubblici ufficiali;

« e) Per abusi commessi in affari in cui siansi intromessi come sollecitatori o difensori;

« f) Per associazione con malfattori;

« 3° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

« 4° Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario.

« Potrà la suddetta iscrizione, secondo le circostanze, denegarsi:

« 1° A coloro che saranno stati condannati a pena correzionale:

« a) Per ribellione alla giustizia;

« b) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« c) Per rottura di sigilli;

« d) Per reati contro il costume pubblico;

« e) Per bancarotta semplice;

« 2° A coloro che furono condannati per sentenza dei tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause indicate in questo articolo. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale con semplice decreto sulla domanda dell'aspirante, sentito il pubblico ministero, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 5, e non potrà essere denegata se non pel difetto di alcuno dei detti requisiti, o perchè

l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 6.

« Qualora la Corte od il tribunale creda che possa esservi dubbio sull'ammissione della domanda, dovrà all'udienza, che sarà in tal caso stabilita dal presidente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni ed il ministero pubblico nelle definitive sue conclusioni, e deciderà quindi senz'altro se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

« Il decreto di reiezione della domanda sarà motivato e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello, se il decreto è emanato dal tribunale, od alle classi unite, se fu profferito dalla Corte.

« Sarà pur salvo in ogni caso il ricorso in cassazione a termini delle leggi generali.

« Venendo in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, a termini del presente articolo, si trovava in alcuno dei casi previsti dall'articolo 6, l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del pubblico ministero, sentito il procuratore iscritto, e non potrà più l'iscrizione essere rinnovata quant'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6.

« Nel caso previsto dal precedente alinea, il procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa da lire 1000 a 3000. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali vogliono esercitare la professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5 e 6 dell'articolo 5°.

« Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato. »

(È approvato.)

« Art. 9. Uno degli anni di pratica che siasi fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta dal n° 5 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto segretario presso una Corte o tribunale varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

« Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sottosegretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Ogni procuratore può nominarsi sostituito sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il sostituto rappresenta il procuratore che

lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incombenze.

« Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dal codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.

« Nel caso d'impedimento o di assenza del procuratore la copia sarà firmata da uno dei sostituiti, col visto del presidente. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto 21 anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5, avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il tribunale provinciale. »

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'articolo 7.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per poter esercitare l'ufficio di procuratore.

« Sono pure applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(È approvato.)

« Art. 15. In caso di morte del procuratore il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

« L'istesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinché possano provvedersi a norma del titolo 18°, libro 2° del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

(È approvato.)

« Art. 16. Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5, non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'articolo 6, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato col regolamento.

« Il candidato, il quale abbia principiatà la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 17. La pratica si computa dalla data della prima iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal numero 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

L'ufficio propone di modificare l'alinea dell'articolo 18 nel modo seguente:

« Questo tempo sarà computato nella pratica stabilita rispettivamente al numero 5 dell'articolo 5 ed all'articolo 13. »

Metto ai voti questa diversa redazione se non è contrastata.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 18.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 19. I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. »

(È approvato.)

« Art. 20. Fuori del caso previsto dall'articolo precedente o di quello in cui vengano richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendone richiesti, non possono ricusare il proprio ufficio.

« Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 21. È dovere dei procuratori di attendere alla istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile. »

(È approvato.)

« Art. 22. È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni 3, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie. »

(È approvato.)

« Art. 23. Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine d'ogni foglio dal presidente del tribunale o da un giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitano, facendo cenno della persona che le abbia ritirate. »

(È approvato.)

« Art. 24. I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal presidente del tribunale o da un giudice commesso in margine d'ogni foglio, sul quale

registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

« Dovranno esibire questo registro ogni qual volta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente. »

(È approvato.)

« Art. 25. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città, in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, deo prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del tribunale. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nell'esazione degli onorarii debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplati, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

« Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti. »

(È approvato.)

« Art. 27. I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore. »

(È approvato.)

« Art. 28. Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti. »

L'ufficio centrale propone a quest'articolo un'aggiunta, la quale sarebbe così concepita:

« È pure proibita ogni convenzione tra i procuratori ed i periti, notai ed uscieri, che possa importare appropriazione o compartecipazione degli emolumenti di questi. »

Aderente il Ministero, la metto ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva è pregato a mostrarlo.

(È approvato.)

« Art. 29. I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione. »

(È approvato.)

« Art. 30. Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorarii e di rimborso delle spese da essi anticipate le scritture ricevute dai clienti.

« I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti nei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale.

« Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata al cliente, entrambi concorreranno in proporzione del loro credito ove siavi insufficienza. »

(È approvato.)

Proporrei al Senato di rimandare a domani l'esame del rimanente di questo progetto, e ricordo intanto ai signori senatori che, dopo questa legge, verrà posta in discussione la legge sulla sanità marittima di cui è già stata distribuita la relazione.

Il Senato è adunque convocato per domani alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5.